

Art. 35 Rinuncia ai fori legali

1 Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:

- a. il consumatore;
- b. il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
- c. l'affittuario agricolo;
- d. la persona in cerca d'impiego o il lavoratore.

2 Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l'insorgere della controversia.
